



ATTO N. 667

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri BREGA, GORACCI, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO

“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 10/12/2010, N. 25 (RIDUZIONE DELLA SPESA PER GLI APPARATI POLITICI DELLA REGIONE - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI)”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 25/11/2011*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 25/11/2011

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri BREGA, GORACCI, LIGNANI
MARCHESANI, GALANELLO, DE SIO, recante:

**“Riduzione della spesa degli apparati politici della Regione.
Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per
gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali)”.**

Articolo 1 (Modificazioni all'art. 1).

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali), le parole “dal decreto-legge”, sono sostituite dalle seguenti: “dai decreti-legge”, e dopo le parole “30 luglio 2010, n. 122”, sono aggiunte le seguenti: “e 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Articolo 2 (Istituzione dell'art. 2-bis).

1. Dopo l'articolo 2, della l. r. n. 25/2010, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis (Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali).

1. A decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto l'anno 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta, senza effetti a fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 13, del d.l. n. 138/2011”.

Articolo 3 (Modificazioni a leggi regionali).

1. L'articolo 2 ed il comma 3, dell'articolo 4, della l.r. n. 25/2010 cessano di produrre effetti a decorrere dal mese di ottobre 2011 e sono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge.

